



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

Deliberazione originale della Giunta comunale

NR. 63 Reg. Del. Data 21-12-2024	Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GENOVESE MARIA ROSARIA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO PRESSO IL B.I.M. DEL TICINO DI PORLEZZA EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE NR.311/2004.
N°Prot : <u>173 / 2025</u>	
Nr.Reg. Pubbl. : <u>24/2025</u>	

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 17:15 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

COGNOME E NOME	CARICA	presente	assente
Giovanni Bernasconi	Sindaco	si in presenza	
BARBAZZA Deni	Assessore vicesindaco	si in presenza	
DE ALBERTI Marco	Assessore	Si in presenza	

L'assessore Barbazza Deni assume le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lett.a) Tuel 267/2000.

Il Presidente Rag. Giovanni Bernasconi in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità alla Delibera di G.C. nr.20 del 30.04.2022 recante "Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale", passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione posta all'odierno ordine del giorno.

VISTI gli artt.48 del D.Lgs.18.08.2000, nr.267 e 25 del vigente Statuto Comunale che assegnano a quest'organo la competenza per l'adozione di tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto ad altri organi.

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

PREMESSO CHE il Bacino Imbrifero Montano del Ticino con sede in Porlezza, via Cuccio nr.8- ha richiesto al Comune di Claino con Osteno, con nota pec prot.700 del 18-12-2024, acquisita agli atti

dell'ente in data 19.12.2024 con il nr.4343 di protocollo, l'autorizzazione ad usufruire delle prestazioni della dipendente Maria Rosaria Genovese, Funzionario Direttivo-Vicesegretario, al fine di assegnare allo stesso le funzioni di Segretario/Direttore del Bim per il periodo 1° Gennaio 2025/31-12-2027, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, Legge nr.311/2004.

VISTO CHE:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e s.m.i. prevede che i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.
- che detta attività può essere espletata, previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza del lavoratore, il consenso del lavoratore e solo a seguito di convenzione tra gli enti con la quale vengono stabilite le modalità e i criteri del rapporto di lavoro da instaurarsi ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 311/2004.

ATTESO CHE la dipendente interessata ha manifestato il proprio consenso a prestare in proroga la propria attività lavorativa presso i due enti.

RITENUTO di aderire alla proposta avanzata dell'Ente di destinazione, tenuto conto altresì che il Comune di Claino con Osteno fa parte del Consorzio Bim e che il fine comune dei due enti è quello di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse finanziarie ed umane;

FATTO PRESENTE CHE:

- il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione dell'ente richiedente, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente medesimo
- secondo il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, la suddetta norma, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni e dipendente) *configura una situazione non dissimile, nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale. Sulla base di tale parere, il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità, attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, infatti, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario. A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.*
- con successivo parere della Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 17/2008 dell'8 maggio 2008, è stato inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1, comma 557 della legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 secondo il quale: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- il parere del Dipartimento della Funzione pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1, c. 557, L. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico *part-time*;

RITENUTO di poter concedere l'autorizzazione richiesta senza che risulti compromesso il tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte della dipendente in parola;

ATTESO che nel caso di specie non intercorre alcuna incompatibilità e/o conflitto di interessi di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001; inoltre l'utilizzo extra-orario del dipendente non è idoneo a compromettere il decoro e prestigio dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto di concedere l'autorizzazione alla Dr.ssa Maria Rosaria Genovese, dipendente di questo Comune, con inquadramento nell'area dei funzionari e di elevata qualificazione ex CCNL sottoscritto il 16.11.2022- vicesegretario - per il periodo compreso tra il 1° Gennaio 2025 ed il 31 Dicembre 2027 per un massimo di 12 ore settimanali, a svolgere l'incarico di Segretario del Consorzio Bim Ticino in Provincia di Como, con sede in Porlezza, via Cuccio nr.8.

APPURATO che dall'adozione del presente atto non derivano oneri, diretti o indiretti;

ACQUISITO, conseguentemente, il solo parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49 del Tuel 267/2000, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

il D. Lgs. n. 165/2001 e in particolare l'art 53;

il D.Lgs. n. 267/2000;

l'art. 1, c. 557, L. n. 311/2004;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento per la disciplina dell'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi al personale dipendente;

i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Funzioni Locali;

il contratto integrativo del personale dipendente da ultimo sottoscritto;

l'articolo 3 della Legge 7-8-1990, nr.241 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.
2. Di autorizzare, per le motivazioni in premessa indicate, la Dr.ssa Genovese Maria Rosaria, dipendente di ruolo di questo Comune, a prestare la propria attività lavorativa, oltre l'orario di servizio, presso il Bim del Ticino con sede in Porlezza- via Cuccio nr.8- ex art. 1, comma 557, legge 311/2004, accogliendo la richiesta di tale Ente nello spirito di collaborazione tra Enti.
3. Di dare atto che la presente autorizzazione si intende concessa per il periodo 1° Gennaio 2025/ 31 Dicembre 2027, rilevando che la dipendente presterà la propria attività presso il Bim per un

massimo di 12 (dodici) ore settimanali fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del servizio di appartenenza.

4. Di dare atto che l'autorizzazione in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi assegnati alla dipendente, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area/settore di assegnazione, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione in oggetto.

Di precisare che:

- la spesa per l'attività lavorativa aggiuntiva prestata presso il Comune utilizzatore è interamente a carico del Comune medesimo, così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico accessorio spettante, secondo quanto applicabile e previsto in merito dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
- l'orario di lavoro sarà concordato tra il dipendente e il Consorzio Bim, tenuto conto delle esigenze di servizio del comune di appartenenza.

5. Di comunicare l'adozione del presente atto al Bim Ticino di Porlezza.

6. Di assicurare che, in relazione all'incarico in argomento, saranno effettuate le comunicazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica di cui all'art. 53, commi 12 e 13, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i. e la dovuta pubblicazione sull'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013.

I N D I

9. Conferire al presente atto, con separata, successiva ed unanime votazione favorevole, valore di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, 4° comma, D. Lgs.nr.267/2000.

Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
(Rag. BERNASCONI Giovanni)



IL SEGRETARIO COMUNALE f.f.
(BARBAZZA Deni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 20 GEN. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
- Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.
- Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. _____ del _____ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Li 20 GEN. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 21/12/2024 /

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.
- Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Li 20/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE



VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RECANTE: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GENOVESE MARIA ROSARIA PER PRESTAZIONE LAVORATIVA OLTRE L'ORARIO DI SERVIZIO PRESSO IL B.I.M. DEL TICINO DI PORLEZZA EX ARTICOLO 1, COMMA 557, LEGGE NR.311/2004..

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;
Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

Data 21/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Disegn



Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

Data _____

IL RESPONSABILE

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 21/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE



A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere ~~FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data _____

IL RESPONSABILE